



## CAPITOLATO TECNICO

### Procedura aperta per il servizio di portierato e accoglienza delle sedi della Camera di Commercio di Roma

#### 1. Oggetto dell'appalto

- 1.1. Il presente capitolato (anche “**Capitolato**”) contiene le previsioni prestazionali per lo svolgimento del servizio di portierato e accoglienza (anche “**Servizio**”) presso le sedi della Camera di Commercio di Roma (anche “**SA**”).
- 1.2. Le prescrizioni contenute nel Capitolato rappresentano i requisiti minimi per l’espletamento del Servizio affidato all’operatore economico aggiudicatario (anche “**Fornitore**”).
- 1.3. Tutte le attività oggetto dell’appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa e degli standard tecnici, anche sopraggiunti rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, applicabili al momento dell’esecuzione delle prestazioni, nonché dei criteri ambientali minimi ove applicabili alle prestazioni che il Fornitore propone di eseguire.
- 1.4. Il Servizio deve essere svolto presso le seguenti sedi:

P01 - Portierato Roma Via de Burrò n. 147 (08:00 - 21:00 Lun/Ven)
P01a - Portierato Roma Via de Burrò n. 147 (10:00 - 18:00 Lun/Ven)
P01b - Portierato Roma Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano (11:00 - 19:00 Lun/Ven)
P02 - Portierato Roma Via de Burrò n. 147 (7:00 - 12:00 Sabato)
P03 - Portierato Roma Piazza di Pietra n. 91/A (8:00 - 18:00 Lun/Ven)
P04 - Portierato Roma Piazza Sant'Ignazio n.125 (6:45 - 18:30 Lun/Ven)
P05 - Portierato Roma Via dell'Umiltà n.48 (07:00 - 20:00 Lun/Ven)
P06 - Portierato Roma Via dell'Umiltà n.48 (7:00 - 12:00 1° Sabato del mese)
P07 - Portierato Roma Largo Arenula n.34 (07:00 - 15:00 Lun/Ven)
P07a - Portierato Roma Largo Arenula n.34 (12:00 - 20:00 Lun/Ven)
P08 - Portierato Roma Via Appia Nuova n. 218 (08:00 - 18:00 Lun/Ven)
P09 - Portierato Roma Via Appia Nuova n. 218 (7:00 - 12:00 1° Sabato del mese)
P10 - Portierato Roma Via Appia Nuova n. 218 Punto PID (08:00 - 16:00 Lun/Ven)

P11 - Portierato Roma Via Appia Nuova n. 218 Punto PID (16:00 - 18:00 Giovedì)
P12 - Portierato Roma Viale Oceano Indiano n. 19 - Portineria (07:00 - 19:00 Lun/Ven)
P13 - Portierato Roma Viale Oceano Indiano n. 19 - Portineria (08:00 - 18:00 Lun/Ven)
P14 - Portierato Roma Viale Oceano Indiano n. 19 - Sportelli (08:00 - 16:30 Lun/Ven)
P15 - Portierato Roma Viale Oceano Indiano n. 19 - Sportelli (16:30 - 18:15 Giovedì)
P16 - Portierato Roma Viale Oceano Indiano n. 19 - Sportelli (08:00 - 16:30 Lun/Ven)
P17 - Portierato Roma Viale Oceano Indiano n. 19 - Sportelli (16:30 - 18:15 Giovedì)
P18 - Portierato Roma Via Capitan Bavastro n. 116 - (07:00 - 21:00 Lun/Ven)
P18a - Portierato Roma Via Capitan Bavastro n. 116 - (07:00 - 21:00 Lun/Ven)
P19 - Portierato Civitavecchia (08:00 - 16:30 Lun/Ven)

1.5. Le prestazioni indicate nel Capitolato presuppongono l'organizzazione da parte del Fornitore delle risorse umane e tecniche per garantire l'efficienza del Servizio nonché la protezione delle persone, dei beni e più in generale del patrimonio della SA.

In particolare, il Servizio attiene allo svolgimento di attività c.d. "a canone", come previste dal successivo art. 5.

La SA si riserva, inoltre, di chiedere al Fornitore l'esecuzione di un Servizio supplementare c.d. "extra-canone", come previsto dal successivo art. 6.

1.6. Si precisa che nello svolgimento del Servizio il Fornitore impiega gli apparati tecnologici già messi a disposizione dalla SA (a titolo di esempio, impianti di controllo accessi, videosorveglianza, rilevazione incendi).

## **2. Luogo dell'esecuzione**

2.1. Le sedi del Servizio sono indicate nella tabella prevista all'art. 1.4., ad eccezione del Servizio extra-canone il cui sito sarà di volta in volta indicato dalla SA.

2.2. Nell'esecuzione del Servizio il Fornitore è tenuto altresì a rispettare le disposizioni relative ai piani di sicurezza e di emergenza in vigore per ciascun sito.

## **3. Durata del contratto**

3.1. L'appalto ha una durata di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

## **4. Importo del contratto**

4.1. L'importo del Servizio per il triennio di gara posto a base d'asta è pari ad € 3.705.475,06 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza relativi a interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 53.514,69 oltre IVA, di cui € 2.678.644,78 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso.

## **5. Servizio a canone**

5.1. Il Servizio a canone riguarda lo svolgimento delle seguenti attività quotidiane:

- a) apertura delle sedi, servizio di reception/rilascio "pass", controllo tramite TV a circuito chiuso (ove presenti) dell'ingresso e dell'interno dell'autorimessa, chiusura delle sedi;
  - b) presidio degli accessi agli stabili della SA per il controllo in entrata ed in uscita delle persone e delle cose, al fine di garantire la sicurezza degli ambienti camerati. A tale scopo gli addetti, durante il servizio, dovranno sostare presso le postazioni appositamente allestite dalla SA;
  - c) apertura e chiusura delle porte di accesso agli edifici, controllo dei piani da effettuarsi attraverso un'attenta perlustrazione accertando che all'interno dei locali non vi siano situazioni anomale, che tutti gli infissi risultino serrati e che le apparecchiature elettriche siano nello stato previsto;
  - d) accensione e spegnimento dei quadri elettrici rispettivamente ad inizio e fine della giornata;
  - e) custodia delle chiavi, inserimento e disattivazione dei sistemi di allarme e vigilanza;
  - f) prevenzione di atti vandalici o simili, svolgendo un attento controllo inteso a prevenire l'ingresso negli edifici di malintenzionati o comunque di persone non autorizzate ad accedere ai locali;
  - g) segnalazione immediata e comunque entro 10 minuti dall'insorgenza, alla SA, e per essa al Provveditorato o al Dirigente competente presso la sede di svolgimento del Servizio, di eventi o circostanze di qualsiasi natura che possano incidere sulla sicurezza delle persone, dei beni e del patrimonio relativi alla sede di svolgimento del Servizio stesso.
  - h) relazionare, entro la fine della giornata lavorativa successiva all'insorgenza di una delle circostanze di cui alla precedente lettera g), in modo dettagliato sulla predetta circostanza, in modo da consentire alla SA di adottare le determinazioni ritenute opportune;
  - i) vietare la sosta di persone o cose in aree a rischio o riservate;
  - j) espletare il Servizio in maniera tale da consentire, in ogni momento, un controllo visivo il più ampio possibile dell'area;
  - k) evitare di lasciare sguarnita la postazione di servizio, se non previa espressa autorizzazione del Provveditorato o del Dirigente responsabile della sede, dando comunque debita informativa al proprio Responsabile del Servizio che provvederà alla sostituzione;
  - l) ricevimento della posta in caso di chiusura dell'Ufficio Protocollo;
  - m) alzare ed ammainare le bandiere.
- 5.2. Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad osservare le indicazioni impartite dalla SA in ordine allo svolgimento del Servizio.
- 5.3. La violazione di uno degli obblighi previsti ai punti 5.2. o 5.3. comporta l'applicazione della penale prevista dall'art. 15.

## **6. Servizio extra-canone**

- 6.1. Il Servizio extra-canone riguarda lo svolgimento da parte del Fornitore delle attività di accoglienza, reception e sorveglianza presso gli edifici o strutture della SA in occasione di eventi, manifestazioni o per altre esigenze particolari.
- 6.2. L'attivazione di tali servizi avviene con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, a mezzo di una richiesta scritta - formulata via mail oppure su apposita modulistica predisposta dalla SA - nella quale sono indicate le prestazioni e le relative modalità di svolgimento. L'inadempimento del Fornitore rispetto alle

previsioni previste nella suddetta richiesta comporta l'applicazione della penale prevista dall'art. 15.

- 6.3. Previa rendicontazione, ciascun Servizio extra-canone è remunerato a misura con le modalità previste nel successivo art. 9.2.

## **7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

- 7.1. La partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio equivale all'accettazione incondizionata della *lex specialis* nonché delle condizioni e dei luoghi di svolgimento del Servizio stesso.
- 7.2. Con la partecipazione alla procedura il concorrente prende atto e dichiara senza riserva:
- di aver valutato lo stato dei luoghi del Servizio, le sedi stradali di accesso e la loro raggiungibilità;
  - di aver valutato che lo svolgimento del Servizio avverrà all'interno di immobili di particolare pregio, sottoposti a vincolo architettonico, storico e artistico con materiali e finiture architettoniche, il che richiede una attenta condotta da parte degli operatori che svolgono le prestazioni;
  - di aver ponderato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
- 7.3. Nel corso dell'esecuzione del Servizio il Fornitore deve osservare tutte le norme regolamentari, le disposizioni emanate dalle competenti Autorità amministrative e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.
- 7.4. Il Fornitore deve dotare il personale addetto al Servizio delle tecnologie necessarie per consentire la comunicazione in tempo reale tra lo stesso e il Responsabile del Servizio di cui all'art. 13. e in ogni caso per consentire lo svolgimento delle prestazioni proposte alla SA.
- 7.5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un adempimento a regola d'arte delle obbligazioni previste.
- 7.6. Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.
- 7.7. Nel corso del Servizio il Fornitore si impegna ad osservare le prescrizioni impartite dalla SA a mezzo del personale a ciò legittimato.
- 7.8. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche o di sicurezza vigenti.

## **8. Verbale di inizio**

- 8.1. Nel giorno e nell'ora fissati dalla SA, quest'ultima e il Fornitore si incontreranno per sottoscrivere il verbale di avvio del Servizio, nel quale è indicata la data di avvio del Servizio per la parte a canone. Il mancato, totale o parziale, avvio del

Servizio nel giorno fissato comporta l'applicazione della penale prevista nell'art. 15.

- 8.2. Al ricorrere di motivazioni di urgenza ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023, il Fornitore prende atto e dichiara di impegnarsi ad avviare il Servizio nelle more della stipulazione del contratto.

### **9. Corrispettivi**

- 9.1. Il corrispettivo del Servizio a canone è corrisposto in ragione della frazione mensile della base d'asta per il triennio dell'appalto, al netto del ribasso che è stato offerto.
- 9.2. Per quanto attiene alla remunerazione del Servizio extra-canone, Il Fornitore deve trasmettere alla SA un rendiconto mensile contenente: dettaglio delle prestazioni svolte, corrispettivo delle singole attività, importo totale da fatturare. La SA approva il rendiconto suddetto entro 15 giorni lavorativi dalla sua ricezione, salvo riservarsi di chiedere chiarimenti in ordine al suo contenuto, a cui il Fornitore deve dare risposta entro i successivi 2 giorni lavorativi. A seguito dell'approvazione del rendiconto, il Fornitore può emettere la relativa fattura, la quale deve indicare gli estremi di approvazione del rendiconto.
- 9.3. La fatturazione delle prestazioni di cui ai punti precedenti è separata. Eseguite con esito positivo le verifiche di legge, la SA procede al pagamento delle fatture nel termine di 30 giorni-fine mese.
- 9.4. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato.
- 9.5. Il Fornitore nulla potrà pretendere per attività diverse da quelle previste dal Capitolato o non richieste dalla SA, e nulla quest'ultima è tenuta a corrispondere qualunque sia il motivo che il Fornitore adduca a giustificazione della loro esecuzione.

### **10. Oneri della sicurezza**

- 10.1. Gli oneri della sicurezza che saranno riconosciuti al Fornitore per lo svolgimento delle attività svolte sono connessi ai costi che scaturiscono dal "Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI di cui all'art. 26 co. 3 del d.lgs. 81/2008) allegato al presente Capitolato.
- 10.2. I rischi valutati nel Documento sopra citato sono pertanto quelli determinati dalle interferenze fra le attività svolte negli immobili sede del Servizio ed i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
- 10.3. Nel DUVRI sono indicati schematicamente i rischi interferenti individuati, le misure di cooperazione e coordinamento da adottare, gli apprestamenti necessari nonché il valore, relativo alle attività previste nell'appalto.

### **11. Lavoro notturno e festivo**

- 11.1. Ove l'esecuzione del Servizio dovesse richiedere l'estensione dell'orario standard di lavoro, la SA potrà richiedere che le prestazioni siano proseguite, a seconda dei casi, di notte o nei giorni festivi.
- 11.2. In tal caso al Fornitore sono riconosciute esclusivamente le maggiorazioni previste dalle tariffe del CCNL per le lavorazioni condotte nei suddetti orari/giorni e per l'estensione della copertura INAIL per il personale impiegato.

- 11.3. Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici.

## **12. Danni, polizza assicurativa**

- 12.1. Il Fornitore risponderà, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi onere, per qualsiasi danno a cose e/o persone che, in relazione all'espletamento del Servizio o a cause ad esso connesse, dovesse derivare alla SA e/o a terzi. Il Fornitore si obbliga a sollevare e tenere indenne la SA da ogni pretesa di danni eventualmente rivolta da terzi.

A copertura di tutti i danni che dovessero derivare a cose e/o persone a causa del proprio operato o di quello dei propri dipendenti, il Fornitore deve presentare, ai fini della stipula del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile. Tale polizza assicurativa deve prevedere, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 del c.c., il pagamento diretto dell'indennizzo spettante a termini di polizza al lordo di scoperti o franchigie di polizza a favore danneggiato.

Il massimale di copertura deve essere di importo di almeno euro 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, senza sottolimito per danni a persone o cose. Inoltre, a parziale deroga ed integrazione di quanto indicato nelle condizioni generali di assicurazione, nelle esclusioni, nella polizza, negli allegati e nelle eventuali appendici, la copertura dovrà prevedere la clausola danni alle cose sulle quali sono eseguite le prestazioni nonché tutti i danni di tipo professionale e/o contrattuale prodotti durante lo svolgimento del Servizio; detta clausola dovrà prevedere un limite di indennizzo per sinistro di euro 10.000 ed un massimale per anno di euro 200.000.

- 12.2. Nel caso in cui la suddetta polizza abbia scadenza annuale, la stessa deve essere rinnovata ogni anno successivo sino alla scadenza del contratto.

Il mancato rinnovo della polizza o il recesso da parte dell'assicuratore costituisce motivo di risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno.

- 12.3. La suddetta polizza è integrativa delle assicurazioni obbligatorie che il Fornitore è tenuto ad accendere per legge.

- 12.4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni non coperti dalla predetta polizza ovvero per i danni eccedenti i predetti massimali assicurati.

- 12.5. Il Fornitore si obbliga a garantire e tenere indenne la SA da qualsiasi pretesa, azione o domanda che possa derivare da terzi in conseguenza dell'appalto e si obbliga ad intervenire come garante nelle azioni legali o stragiudiziali che fossero intentate da terzi per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

## **13. Responsabile del servizio**

- 13.1. Al momento della stipula del contratto il Fornitore deve comunicare alla SA un Responsabile del Servizio, che fungerà da interlocutore verso la SA, con esperienza nella gestione di commesse analoghe.

Detto soggetto è legittimato a ricevere gli ordini e le istruzioni impartite dalla SA.

- 13.2. Il Fornitore deve fornire i recapiti utili a garantire la reperibilità del suddetto Responsabile. In caso di sua giustificata assenza o impedimento (a titolo di esempio, ferie, malattia), il Fornitore deve provvedere alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso degli stessi requisiti professionali in modo da assicurare la continuità della funzione.

- 13.3. In caso di assenza senza giustificato motivo del Responsabile del Servizio ovvero in caso di mancata sostituzione si applica la penale di cui all'art. 15.

#### **14. Controlli**

- 14.1. La SA svolge attività di controllo finalizzate alla verifica del Servizio in ragione delle prescrizioni della legge di gara e dell'offerta tecnica presentata dal Fornitore.
- 14.2. La SA può effettuare controlli in qualsiasi momento, anche senza preavviso.
- 14.3. Nel caso ritenesse di svolgere controlli in contraddittorio con il Fornitore, la SA ne dà comunicazione con preavviso scritto di almeno 24 ore, indicando la sede e l'ora. La mancata presenza del Fornitore alla riunione comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 15.
- 14.4. Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore, l'esito del controllo verrà sottoscritto dalle Parti in apposito verbale. Nel caso di mancata presenza del Fornitore, a seguito di formale convocazione, oltre all'applicazione della suddetta penale le risultanze emerse dal controllo, sono consacrate in un verbale sottoscritto dal soggetto incaricato dalla SA e da un testimone.

#### **15. Penali**

- 15.1. Gli inadempimenti contrattuali del Fornitore sono contestati dalla SA via pec. Il Fornitore deve comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni solari dalla ricezione della contestazione. Se entro detto termine il Fornitore non produce alcuna controdeduzione o se esse, comunicate, non siano state accolte, la SA applica la relativa penale prevista nella tabella di cui al successivo 15.3.
- 15.2. Laddove l'importo complessivo delle penali inflitte superi la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, la SA ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre a richiedere il risarcimento del danno.
- La contestazione dell'inadempimento o l'applicazione di una penale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il procedimento di applicazione della medesima penale.
- Le penali sono cumulabili.
- L'applicazione delle penali previste costituisce un credito liquido, certo ed esigibile, che la SA ha facoltà di compensare con i crediti vantati dal Fornitore.
- 15.3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore si applicano le penali di seguito indicate:

<b>Violazione</b>	<b>Penale</b>
art. 5.3.	Euro 100 per ogni inadempimento
art. 6.2.	Euro 100 per ogni inadempimento
art. 8.1.	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
art. 13.3.	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

art. 14.3.	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
art. 16.3.	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
art. 16.8	Euro 500 per ogni inadempimento
art. 16.9.	Euro 300 per ogni inadempimento
non conformità del servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato e/o nell'offerta tecnica e/o nel contratto	euro 1.000 per ogni violazione accertata non imputabile alla SA o a causa di forza maggiore

## 16. Personale

- 16.1. Il Fornitore deve comunicare alla SA, prima dell'avvio del Servizio, un elenco nominativo del personale, completo di nome, cognome, qualifica, livello d'istruzione.
- 16.2. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale idoneo, qualificato e formato in relazione alle attività da svolgere.
- 16.3. La SA si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di richiedere al Fornitore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo allo svolgimento del Servizio. La sostituzione deve avvenire entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta formulata dalla SA. La mancata sostituzione comporta l'applicazione della penale prevista dall'art. 15.
- 16.4. Il personale addetto al Servizio deve essere dotato, a cura e spese del Fornitore, di idonea divisa, con modello sia invernale che estivo, che dovrà essere mantenuta sempre in ordine ed in condizioni di decoro e pulita.
- 16.5. La SA si riserva la possibilità di concordare i dettagli delle suddette divise.
- 16.6. Il personale deve essere provvisto di cartellino di riconoscimento con fotografia, riportante la denominazione del Fornitore e il nominativo dell'operatore.
- 16.7. Il personale adibito al Servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
- 16.8. Il Fornitore e gli operatori addetti al Servizio sono tenuti ad osservare il più scrupoloso riserbo su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza nel corso di esecuzione delle prestazioni, pena l'applicazione della penale prevista all'art. 15.
- 16.9. Gli operatori addetti al Servizio devono inoltre attenersi alle seguenti condotte, la cui violazione, anche di una, comporta l'applicazione della penale prevista dall'art. 15:
- a) riconsegnare al Provveditorato o al Dirigente competente presso la sede del Servizio gli oggetti rinvenuti nel corso dell'espletamento delle mansioni;
  - b) rifiutare qualunque tipo di compenso o regalia;
  - c) attenersi alle disposizioni impartite dal Provveditorato o al Dirigente competente presso la sede del Servizio
  - d) attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. 81/2008.

16.10. In ciascuna sede oggetto del Servizio la SA mette a disposizione idonei locali o porzioni di essi da adibire a postazione di lavoro per gli operatori del Fornitore, i quali avranno cura di mantenere lo stato di conservazione e di decoro, fermo restando che la pulizia della stessa sarà svolta da personale appositamente dedicato a tale attività. I suddetti locali non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello previsto.

16.11. Per il presente appalto trova applicazione la c.d. clausola sociale per favorire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione del Fornitore. Sono allegati al Capitolato i prospetti che illustrano i profili del suddetto personale.

**Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.**

**Allegati:**

- DUVRI
- Prospetti personale impiegato
- Planimetrie sedi servizio